

PATRIMONIO E TRUST

La determinazione della base imponibile dell'imposta di successione

di Sergio Pellegrino

In un [precedente contributo](#) abbiamo esaminato le situazioni in cui **deve essere corrisposta l'imposta di successione**.

Soffermiamoci oggi sulle regole da seguire per determinarne la **base imponibile**.

Questa è data dalla **differenza**, alla data di apertura della successione, **fra il valore complessivo dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, e quello delle passività ereditarie deducibili e degli oneri**.

Nell'**attivo ereditario** devono essere considerati **tutti i beni e diritti trasferiti**, anche se situati all'estero, con l'inclusione nel computo di:

- **denaro, gioielli e mobili** per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario, a meno che da inventario analitico non risulti l'esistenza di un importo diverso;
- **titoli di qualsiasi specie** il cui reddito sia stato indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal *de cuius*;
- **beni immobili e titoli al portatore di qualsiasi specie** posseduti dal *de cuius* o depositati presso altri a suo nome;
- **partecipazioni societarie** di qualsiasi tipologia.

Sono invece **esclusi dall'attivo ereditario**:

- le **indennità di fine rapporto** in caso di morte del prestatore di lavoro e le indennità spettanti per diritto agli eredi in forza di **assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate** dal defunto;
- i **crediti contestati giudizialmente** alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non si è riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;
- i **crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali ed enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale**, compresi quelli per il rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimenti dell'amministrazione debitrice;
- i **crediti ceduti allo Stato** entro la data di presentazione della dichiarazione di

successione;

- i **beni culturali**, se sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione;
- i **titoli del debito pubblico**;
- gli **altri titoli di Stato**, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta da norme di legge;
- i **veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico**.

Nella determinazione del valore dei beni compresi nell'attivo ereditario si deve fare riferimento al **valore in comune commercio**, ossia al valore di mercato, **alla data di apertura della successione**, tenendo però conto delle **regole speciali** che si rendono applicabili immobili e partecipazioni societarie.

Per gli **immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, esclusi i terreni a destinazione edificatoria**, tenendo conto del fatto che se il valore dichiarato ai fini dell'imposta di successione non è inferiore a quello catastale l'Ufficio non può procedere alla rettifica, il valore rilevante ai fini della determinazione della base imponibile è dato dall'**applicazione alla rendita catastale dei diversi moltiplicatori previsti**:

- **abitazione prima casa: 115,5;**
- **fabbricati categorie catastali A e C (esclusi A/10 e C/1): 126;**
- **fabbricati categoria catastale B: 176,4;**
- **fabbricati categorie catastali A/10 e D: 63;**
- **fabbricati categorie catastali C/1 e E: 42,84;**
- **terreni: 112,5.**

Per quanto concerne, invece, le **azioni e i titoli o quote di partecipazione** al capitale di enti diversi dalle società, **non quotati** in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le **quote di società non azionarie**, la base imponibile ai fini dell'imposta di successione è rappresentata dal **valore del patrimonio netto contabile**, risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei cambiamenti intervenuti.

Il legislatore ha però previsto, con l'obiettivo di favorire il **passaggio generazionale** delle aziende di famiglia, **l'esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni che si realizzino a favore del coniuge e/o dei discendenti** e che rispecchino determinati requisiti: si tratta del regime agevolativo disciplinato dal [comma 4-ter dell'articolo 3 del TUS](#).

Nel caso, invece, di **titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto**, va fatto riferimento ai **valori desumibili dal mercato**, mentre per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni di investimento si prende in considerazione il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento.

Per quanto riguarda, infine, l'individuazione delle **passività deducibili**, queste sono

rappresentate dalle seguenti voci:

- **debiti del defunto** esistenti alla data di apertura della successione, a condizione che risultino da atto scritto di data certa anteriore o dal provvedimento giurisdizionale definitivo;
- **spese mediche e chirurgiche** relative al *de cuius* negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, purché regolarmente quietanzate;
- **spese funerarie.**

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)